

A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 1/19  
Legnago, 16.01.2019

## NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la c.d. Legge di Bilancio 2019 approvata con Legge n. 145 del 27 dicembre 2018 ed in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale.

### Saldo e stralcio cartelle

Sono disponibili dal 7 gennaio scorso, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i modelli per poter accedere alla nuova procedura di saldo e stralcio delle cartelle.

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto la possibilità di **pagare in misura ridotta i debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2017**.

Più precisamente, il beneficio trova applicazione limitatamente ai carichi derivanti dall’omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica previste dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La misura interessa **esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, ovvero che presentano un Isee del nucleo familiare non superiore a euro 20.000.

L’agevolazione consiste nella totale esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché di una parte, anche consistente, di importi dovuti a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

Più precisamente, è richiesto il versamento delle seguenti percentuali di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo:

- 16% delle somme dovute, se l’Isee del nucleo familiare è inferiore o uguale a 8.500 euro;
- 20%, se l’Isee è compreso tra 8.500,01 e 12.500 euro;
- 35%, se l’Isee è compreso tra 12.500,01 e 20.000 euro;
- 10%, indipendente dal valore dell’Isee del suo nucleo familiare, se il contribuente allega alla domanda copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui all’articolo 14 ter L. 3/2012.

Per aderire al nuovo “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, il Modello SA-ST a mezzo PEC alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una copia del documento di identità, ovvero presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Entro il prossimo 31 ottobre sarà quindi trasmessa al contribuente una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con indicazione delle date di scadenza e degli importi delle singole rate di pagamento (si ricorda che è concessa al contribuente la possibilità di richiedere il pagamento in 5 rate).

## Proroga bonus edilizi

È stata disposta la **proroga al 31.12.2019** delle **detrazioni fiscali** previste per gli **interventi di riqualificazione energetica**, di **recupero del patrimonio edilizio**, del **bonus mobili ed elettrodomestici** e del **bonus verde**.

### Spese di riqualificazione energetica

È **prorogata**, relativamente alle spese sostenute fino al **31 dicembre 2019**, la detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti, confermando nella generalità dei casi la **percentuale di detrazione nella misura del 65%** e altresì confermando **la riduzione dell'aliquota al 50%** per le spese sostenute relative agli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** (prevista dal Regolamento della Commissione UE n. 811/2013).

Relativamente la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** viene invece **confermata** la detrazione nella misura del **65%** per:

- gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85);
- per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85).

Sono **esclusi** invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Inoltre è stata **confermata la detrazione del 65%** per le **spese sostenute nel 2019** anche su interventi agevolabili introdotti dalla Legge di Bilancio 2018, quali l'acquisto e la posa in opera:

- di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti;
- di **generatori d'aria calda a condensazione**.

### Spese di recupero del patrimonio edilizio

È stata disposta la **proroga** della **detrazione Irpef** per le spese di **recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2019**, nella misura del **50%** e nel **limite massimo di spesa di euro 96.000** per unità immobiliare.

### Bonus mobili

È stata disposta la **proroga al 31.12.2019** della **detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**, per un importo complessivo di spesa non superiore ad **euro 10.000**.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

### **Bonus verde**

È stata disposta la **proroga** al **31.12.2019** della detrazione Irpef del **36%** su una spesa massima di **euro 5.000** del c.d. “**bonus verde**”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

- la “**sistemazione a verde**” di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

### **Estensione del regime forfettario**

I contribuenti con ricavi o compensi **fino ad euro 65.000 potranno usufruire del regime forfettario**. Sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso precedentemente previsti relativi alle spese per l’impiego di lavoratori dipendenti e al costo complessivo dei beni strumentali.

È stata prevista l’esclusione di tale regime per coloro che esercitano la loro attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta. Sono **esclusi**, inoltre, coloro che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari e **anche coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (pertanto, la mera partecipazione ad una s.r.l. non costituisce, di per sé, una motivo di esclusione).

Non costituisce più causa di esclusione da tale regime la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad euro 30.000.

### **Super-forfettario dal 2020**

A decorrere dal 2020 verrà introdotto un ulteriore regime per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi che conseguono ricavi compresi tra 65.000 e 100.000 euro che prevede l’applicazione di un’**imposta sostitutiva del 20%** delle imposte sui redditi e l’Irap.

Tale nuovo regime, prevedendo una tassazione sul reddito effettivo (ricavi meno costi), potrebbe divenire potenzialmente più vantaggioso rispetto al regime forfettario creando una ingiustificata maggiore tassazione per fasce reddituali più basse. È probabile, pertanto, che nel corso dell’anno venga apportata una correzione a tale norma.

### **Super e iper ammortamento**

**Il super ammortamento non è stato prorogato per l’anno 2019.**

Diversamente, l’iper ammortamento è stato prorogato e presenta le seguenti rimodulazioni nell’applicazione del beneficio:

- 170% di maggiorazione per investimenti fino ad euro 2.500.000;
- 100% di maggiorazione per investimenti oltre euro 2.500.000 e fino ad euro 10.000.000;
- 50% di maggiorazione per investimenti oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 20.000.000.

La maggiorazione del costo non si applicherà alla parte di investimenti che eccederanno il limite di 20.000.000 di euro.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

È stata confermata nuovamente la facoltà di effettuare la rivalutazione del valore delle partecipazioni in società non quotate e del valore dei terreni sia agricoli che edificabili.

Come negli anni precedenti, il valore dovrà essere calcolato sulla base di una perizia di stima e assoggettato ad una imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato:

- 11% per partecipazioni qualificate e per i terreni;
- 10% per partecipazioni non qualificate.

### **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni**

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione dei beni materiali (immobili) e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31/12/2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017 (esercizio 2018 per i contribuenti solari), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. In tale modo, a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione (2021 per i contribuenti solari), il maggior valore potrà essere riconosciuto anche ai fini fiscali (imposte sui redditi ed irap) dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

### **Estromissione agevolata immobili per imprenditori individuali**

È stata riproposta la possibilità, esclusivamente agli imprenditori individuali, di effettuare l'estromissione agevolata degli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2018, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura dell'8%.

### **Estensione cedolare secca**

Il regime della cedolare secca sui contratti di locazione è stato esteso anche a quelli relativi a locali commerciali aventi categoria catastale C1 e con una superficie massima fino a 600 metri quadri (l'estensione è applicabile anche alle relative pertinenze locate congiuntamente).

Tale previsione è valida solamente per i contratti stipulati dal 2019 e con l'ulteriore limitazione che non potrà essere applicato ai nuovi contratti se al 15 ottobre 2018 risultava in corso un contratto non scaduto sottoscritto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile ed interrotto prima della naturale scadenza.

Come già avveniva per gli immobili abitativi, la cedolare secca sulle locazioni commerciali potrà essere opzionata solamente per i contratti stipulati da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) e verrà applicata un'aliquota del 21% sull'intero importo del canone di locazione.

### **Deduzione IMU immobili strumentali**

A partire dal 2019 è stata **aumentata** la soglia di **deducibilità** relativamente all'**IMU degli immobili strumentali** che passa **dal 20% al 40%**.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'importo deducibile, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la deduzione dal reddito d'impresa spetta a condizione che l'imposta, stanziata nel periodo d'imposta di

competenza, sia anche effettivamente pagata in tale anno, pena lo slittamento della deduzione nel periodo d'imposta in cui avviene la corresponsione del tributo.

Esemplificando, l'IMU stanziata nel conto economico dell'esercizio 2018, e riferita a tale anno, è deducibile nella misura del 20% nel modello Redditi 2019, solo se l'imposta è stata pagata nello stesso anno 2018. Al contrario, laddove l'imposta del 2018 non sia stata pagata nel 2018, ma sarà pagata nel 2019, la deduzione (sempre del 20%) avverrà nel modello Redditi 2020.

A partire dall'IMU dovuta per il 2019, invece, la deduzione si innalza al 40%, con primo impatto nel modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019), in cui sarà possibile beneficiare di tale innalzamento, sempre a condizione che l'imposta di competenza del 2019 sia stata pagata nel medesimo anno.

Rimane confermata l'indeducibilità Irap.

### Riporto perdite soggetti Irpef

È stata prevista l'introduzione del **riporto senza alcun limite di tempo delle perdite per tutti i soggetti Irpef**, indifferentemente che detengano una contabilità semplificata o ordinaria.

Analogamente per quanto già avviene per i soggetti Ires, le perdite potranno essere riportate **nel limite dell'80%** dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, fino a capienza.

Relativamente alle perdite conseguite da contribuenti in contabilità semplificata è stata prevista una disciplina transitoria che circonda il riporto per le perdite nel triennio 2017-2019.

### Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione

Una delle novità inserite nella Legge di bilancio 2019 riguarda la possibilità di usufruire di un IRES ridotta sugli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione. La disciplina prevede che dal **periodo d'imposta 2019**, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti **può essere assoggettato all'aliquota del 15%** per la parte corrispondente agli **utili del periodo d'imposta precedente**, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, **accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli **investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi** (di cui all'articolo 102 TUIR);
- del **costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato**.

Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.

Attenzione: sono **esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che:

- tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
- e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

- **la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale** che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
- **la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
- **la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva** è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

In caso di **opzione per la trasparenza fiscale** l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Queste disposizioni **si applicano, anche ai fini dell'IRPEF**, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria**; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata **applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.**

### Fatturazione contratti di sponsorizzazione

La legge di bilancio 2019 ha previsto l'abrogazione degli obblighi di fatturazione e registrazione specificatamente previsti dall'art. 10, c. 2, D.L. 119/2018 relativamente ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale per i quali era previsto l'obbligo di fatturazione in capo ai cessionari.

### Fiscalità delle imprese immobiliari

Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

### Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica

Sono stati introdotti disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le altre, si ricordano le seguenti misure: credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto agli acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a

energia elettrica; dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO<sub>2</sub>g/km.

### Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

### Abrogazione Ace

L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata.

### DAL 1° GENNAIO 2019 INTERESSI LEGALI ALLO 0,8%

A partire dal 1° gennaio 2019 il saggio di **interesse legale sale allo 0,8%** in ragione d'anno (fino al 31.12.2018 il tasso in vigore è dello 0,3%). È quanto stabilito dal D.M. del 12 dicembre 2018, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

La modifica del tasso legale produce rilevanti effetti nell'ambito di numerose disposizioni riguardanti discipline che abbracciano diversi settori (commerciale, finanziario, fiscale, lavoro, fallimentare, riscossione) rendendo più onerosa la dilazione di alcuni pagamenti (es. rateizzazioni fiscali, ravvedimenti, ecc.).

### STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2017 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 31/10/2018 (termine prorogato a questa data per coloro che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), cioè **entro il 31.01.2019.**

**REGISTRI INTERESSATI:** quelli tenuti con sistemi meccanografici sia ai fini Iva che dei redditi:

- registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie;**
- libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (anche per i professionisti).

**NOTA BENE:** l'**obbligo di stampare** le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.), che hanno formalizzato la procedura dell'archiviazione documentale digitale.

**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI** (ove non sia sostituito dal libro inventari): anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio delle dichiarazioni, ove tenuto in forma meccanografica. Va però **aggiornato entro da data del termine per l'invio delle dichiarazioni (31/10/2018)**.

**Modalità operative di stampa:**

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2017, 2/2017... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

**Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:**

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € 309,87 a € 516,46 Libro giornale - Libro inventari	€ 16,00
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ 32,00 (pari a 2 marche)

**NOTA BENE** le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la **data di stampa** che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente **anteriore alla data di stampa** dei registri.

**L'ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI**

Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (**per l'esercizio 2017, entro il 31 gennaio 2019**).

**Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "informatici"**

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	non dovuta



## TERMINE PROCESSO DI CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Si ricorda che il processo di conservazione delle fatture elettroniche deve essere concluso entro tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali che quest'anno sono state spostate al 31 ottobre 2017, per coloro che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Pertanto, **il 31 gennaio 2018 scade il termine del processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2016** mediante apposizione del riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione.

### **Soggetti obbligati**

Soggetti che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2016 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

### **Modalità operative**

La fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria nei confronti della Pubblica amministrazione con decorrenza dal 31 marzo 2015 e verso il GSE con decorrenza dal 21 settembre 2015. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

- a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

**Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.**

### **Marca temporale**

La Marca Temporale è un servizio a pagamento offerto da un Ente Certificatore Accreditato che certifica l'apposizione di data e ora su un documento informatico, rendendole opponibili a terzi.

Apponendo la marca temporale quindi si ottiene un documento con data certa assimilabile ad una scrittura privata con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

La Marca Temporale viene apposta automaticamente dalla procedura contestualmente alla firma digitale del responsabile, al termine del processo di conservazione.

### **Conservazione sostitutiva**

Si ricorda che le fatture elettroniche dovranno essere conservate digitalmente per dieci anni.

#### **N.B.**

**I Sigg.ri Clienti che hanno provveduto autonomamente all'invio di fatture elettroniche sono pertanto pregati di contattare il proprio fornitore di software per verificare la correttezza del processo di conservazione dei documenti informatici.**

Per coloro che hanno affidato allo Studio l'invio delle fatture elettroniche provvederemo noi a tale adempimento.

## INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2018 presso l'azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l'occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino.

Si ricorda che l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

### SCADENZIARIO GENNAIO - FEBBRAIO

GIORNO	SCADENZA
16 gennaio 2019	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
25 gennaio 2019	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile/trimestrale
31 gennaio 2019	Imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
	<b>Termine processo di conservazione fatture elettroniche emesse nel 2017</b>
	<b>Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni)</b>
18 febbraio 2019 (il 16 è sabato)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
	<b>Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti</b>
25 febbraio 2019	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
28 febbraio 2019	Spesometro: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.